

COMUNE DI BIBBONA
PROVINCIA DI LIVORNO



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 dell'8 aprile 2004 e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 27 marzo 2007

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI PROGRAMMATICI

CAPO I AUTONOMIA DEL COMUNE

ART. 1 Principi fondamentali	pag. 4
ART. 2 Finalità ed obiettivi	pag. 4
ART. 3 Segni distintivi: territorio, sede, gonfalone e stemma	pag. 5
ART. 4 Programmazione e cooperazione	pag. 5
ART. 5 Pari opportunità	pag. 6

CAPO II ATTIVITA' NORMATIVA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

ART. 6 Statuto	pag. 6
ART. 7 Regolamenti, atti deliberative e determinazioni	pag. 6
ART. 8 Pubblicità degli atti e informazione sull'attività comunale	pag. 7

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 9 Organi	pag. 7
----------------------------	--------

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

ART.10 Ruolo e competenze del Consiglio Comunale	pag. 8
ART.11 Prima seduta del Consiglio Comunale	pag. 8
ART.12 Consiglieri comunali	pag. 8
ART.13 Presidenza del Consiglio Comunale	pag. 9
ART.14 Gruppi consiliari	pag. 9
ART.15 Conferenza dei capigruppo	pag. 9
ART.16 Commissioni	pag. 9

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART.17 Composizione della Giunta e nomina degli Assessori	pag. 10
ART.18 Assessori esterni	pag.10
ART.19 Durata in carica – Surrogazione e revoca degli Assessori	pag.10
ART.20 Mozione di sfiducia	pag.11
ART.21 Competenze della Giunta	pag.11
ART.22 Funzionamento della Giunta	pag.11

CAPO IV IL SINDACO

ART.23 Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco	pag.12
ART.24 Elezione e durata in carica	pag.13
ART.25 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale	pag.13
ART.26 Vice Sindaco	pag.14
ART.27 Pubblicità delle spese elettorali	pag.14

TITOLO III STRUTTURA DELL'ENTE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.28 Principi strutturali e organizzativi	pag.14
ART.29 Il Segretario comunale	pag. 15
ART.30 Struttura e organizzazione	pag.15

ART.31 Responsabili e Dirigenti	pag.16
ART.32 Incarichi Responsabili, Dirigenti	pag.16

TITOLO IV PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART.33 Finalità	pag.16
------------------------------	--------

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART.34 Associazionismo	pag.17
ART.35 Diritto delle associazioni	pag.17
ART.36 Contributo alle associazioni	pag.17
ART.37 Volontariato	pag.18

CAPO III PARTECIPAZIONE

ART.38 Partecipazione al procedimento amministrativo	pag. 18
ART.39 Diritto e accesso all'informazione	pag. 18
ART.40 Forme della partecipazione	pag.18
ART.41 Istanze	pag. 19
ART.42 Petizioni	pag. 19
ART.43 Referendum	pag. 19
ART.44 Consultazioni popolari	pag. 20
ART.45 Assemblee di frazione	pag. 20
ART.46 Difensore civico	pag. 21
ART.47 Prerogative e funzioni del Difensore civico	pag. 21

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I I SERVIZI PUBBLICI

ART.48 Servizi pubblici comunali	pag. 22
ART.49 Altre forme di gestione dei servizi pubblici	pag. 22

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I AUTONOMIA E CONTROLLI FINANZIARI

ART.50 Autonomia finanziaria	pag. 22
ART.51 Demanio e patrimonio	pag. 23
ART.52 Attività finanziaria e contabile del Comune	pag. 23
ART.53 Controllo di gestione	pag. 23
ART.54 Revisione economico- finanziaria	pag. 24

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE – REGOLAMENTI – ENTRATA IN VIGORE

ART.55 Modificazione ed abrogazione dello Statuto	pag. 25
ART.56 Revisione dello Statuto	pag. 25
ART.57 Regolamenti	pag. 23
ART.58 Entrata in vigore	pag. 26

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
AUTONOMIA DEL COMUNE

ART. 1
Principi fondamentali

1. Il Comune di Bibbona è Ente Locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo civile, sociale ed economico, garantendo la partecipazione democratica di tutti i cittadini alla realizzazione della politica comunale.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, nonché finanziaria ed impositiva, nell'ambito dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti. L'esercizio dell'autonomia impositiva e della correlata potestà regolamentare in materia è sviluppato conformemente ai principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali.
4. Il Comune è titolare ed esercita, altresì, funzioni proprie nonché quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà.
5. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea, al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie, nonché al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo il quale l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
6. Concorre, altresì, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

ART.2
Finalità ed obiettivi

1. Il Comune di Bibbona ispira la propria azione ai principi di libertà, solidarietà, giustizia ed, in generale, ai valori ed agli obiettivi sanciti nella Costituzione. Promuove segnatamente il rispetto dei diritti inviolabili della persona, il valore della pace e, nel rispetto del pluralismo culturale, l'integrazione sociale e sempre più elevate forme di convivenza umana.
2. L'azione amministrativa è improntata alla realizzazione di organiche politiche sociali tese a privilegiare gli interessi dei soggetti più deboli o svantaggiati, con una particolare attenzione agli anziani, ai minori, agli handicappati, nei confronti dei quali debbono essere assicurate idonee forme di assistenza ed iniziative volte a favorirne la socializzazione, l'accesso alle strutture, ai servizi ed il generale miglioramento delle condizioni di vita.
3. Il Comune ispira la sua attività al principio di pari opportunità tra donna e uomo attraverso il perseguimento di un'effettiva parità dei sessi nel lavoro, nella vita sociale, nel godimento e nell'esercizio dei diritti.

4. Il Comune cura l'adempimento dell'obbligo scolastico e promuove il diritto allo studio. Favorisce l'attività culturale e ne sostiene le iniziative, apprestando gli strumenti idonei al libero sviluppo delle sue forme.

5. Il Comune tutela l'ambiente, le risorse naturali, il patrimonio storico, artistico e culturale del proprio territorio attraverso la predisposizione di misure atte ad impedirne e prevenirne il depauperamento, la manomissione, l'inquinamento in tutte le sue forme: atmosferico, delle acque, del suolo e sottosuolo, acustico ed elettro- magnetico. Il centro storico del capoluogo è da considerare quale elemento principale di identità territoriale-culturale da salvaguardare attivamente, così come le altre zone umide e le zone boschive residue. A tal fine vengono anche promossi ed incentivati studi e ricerche di natura ambientale e storica su scala locale, come rilevante contributo al crescere della comune memoria e identità sociale.

6. Riconoscendo la salute come diritto fondamentale della persona, il Comune predispone interventi idonei ad assicurare la salubrità e l'igiene dell'ambiente domestico e di lavoro, nonché una diffusa educazione sanitaria e di medicina preventiva. Si incentiva, inoltre, la pratica sportiva dei cittadini attraverso l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa.

7. Il Comune favorisce e valorizza le libere forme di volontariato e di associazionismo che considera, nella loro valenza culturale ed etico-civile, importanti espressioni di ricchezza sociale. Ad esse guarda anche come a privilegiati interlocutori e a potenziali soggetti di collaborazione per la realizzazione di progetti specifici.

8. Per il raggiungimento delle finalità enunciate e degli altri compiti istituzionali del Comune è fondamentale il coinvolgimento dei cittadini, sia come singoli, quanto nelle espressioni sociali organiche e nelle libere forme associative. La comunicazione e l'interazione costituiscono obiettivi strategici e vitali per un'effettiva ed autentica rappresentanza istituzionale della comunità locale. A tal fine il Comune promuove le condizioni favorevoli affinché sia garantita un'altrettanta effettiva ed autentica partecipazione ai processi politico amministrativi su materie di rilevante interesse generale.

9. Il Comune, avvalendosi delle proprie competenze, nonché in collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, la Regione e gli altri Enti Locali, opera per promuovere ed attuare l'impegno sui temi della solidarietà internazionale e della pace, oltre a favorire rapporti e scambi culturali, scientifici ed economici.

ART. 3

Segni distintivi: territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Bibbona si sviluppa su una superficie di ettari 6555 e confina con i Comuni di Cecina, Castagneto Carducci, Casale Marittimo, Guardistallo, Monteverdi Marittimo, Montecatini Val di Cecina.

2. La sede del Comune è nel palazzo civico in Bibbona e presso di esso hanno sede i principali uffici dell'Amministrazione comunale. In occasione di cerimonie e celebrazioni ufficiali è possibile individuare altri edifici da adibire a "Casa comunale". Il Consiglio Comunale si riunisce normalmente nell'aula consiliare presso il palazzo civico.¹

3. Segno distintivo del Comune è costituito dallo stemma rappresentato da leone rampante sormontato da corona.

4. Il Sindaco dispone, in occasione di cerimonie e celebrazioni ufficiali, l'esibizione e l'utilizzo del gonfalone comunale riconosciuto con Regio Decreto del 30 maggio 1930.

¹ Comma così integrato con deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 27 marzo 2007

5. L'uso e la riproduzione dello stemma, e le ipotesi di concessione del medesimo ad enti o associazioni, sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco, ove ricorra un pubblico interesse.

ART. 4

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità anche attraverso gli strumenti della programmazione e della cooperazione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
2. Il Comune ricerca, in particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Livorno e con la Regione Toscana.
3. Il Comune promuove la formalizzazione di intese o accordi di collaborazione con altri enti locali e con pubbliche amministrazioni al fine di:
 - a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
 - b) sostenere lo sviluppo di progettualità tecniche;
 - c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione
4. Il Comune ha stipulato convenzioni con altri enti locali vicini per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
5. Al fine di favorire il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici, il Comune utilizza, quali strumenti ordinari, gli accordi di programma.

ART. 5

Pari opportunità

1. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, così come negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti dal Comune, è promossa la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

CAPO II

Attività normativa e pubblicità degli atti

ART. 6

Statuto

1. Lo Statuto comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi statali, e nel rispetto della normativa comunitaria, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, determinando in particolare le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, le forme della collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Ad esso si conformano i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

ART. 7

Regolamenti, atti deliberativi e determinazioni

1. Il Comune emana regolamenti sulla propria organizzazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici, e in tutte le materie in cui esercita funzioni.
2. La potestà regolamentare viene esercitata dall'organo comunale competente nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi generali dello Stato e dalla normativa comunitaria europea e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto.
3. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari
4. Le determinazioni dei Responsabili di Area e/o dirigenti vengono pubblicate all'albo pretorio con le modalità e nei termini previsti per le deliberazioni dalla vigente normativa.
5. I regolamenti, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
6. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.
7. I regolamenti comunali dovranno essere raccolti e tenuti presso la Segreteria dell'Ente.

ART. 8

Publicità degli atti e informazione sull'attività comunale

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nella sede civica sono previsti appositi spazi da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia oggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori forme di pubblicità delle attività dell'Amministrazione e del Consiglio comunale nonché dei gruppi consiliari da disciplinare dal regolamento relativo alla partecipazione, in osservanza del principio di garanzia dei gruppi consiliari di minoranza.
4. Nel rispetto dei principi generali recati dalla Legge n.241/90, e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti è disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

Organi istituzionali

ART. 9

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco
2. I poteri, le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi dell'Ente sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e funzioni di gestione

CAPO II

Il Consiglio Comunale

ART.10

Ruolo e competenze del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale, espressione elettiva della Comunità locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e ne controlla l'attuazione, partecipando alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche del Sindaco, nonché alla verifica periodica della loro attuazione da parte dello stesso e dei singoli Assessori.
2. Il Consiglio emana gli atti fondamentali previsti dall'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali)
3. Le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui all'art.42, D.Lgs n.267/2000, cit., non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quello che attengono alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a pena di decadenza a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.
4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile.
5. Il Consiglio esercita, altresì, ogni altra funzione o compito specificatamente demandatogli da leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
6. L'attività di controllo è esercitata attraverso interrogazioni, interpellanze, indagini conoscitive, e di ogni altro strumento previsto dalla legge.
7. Il Consiglio comunale viene informato dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso relazioni informative e propositive richieste al Sindaco, ai singoli Assessori, al Revisore dei conti, al Segretario, ai Responsabili di Area e ad eventuali consulenti esterni se previsti o nominati, sugli aspetti gestionali ed esecutivi dell'attività e dei singoli atti fondamentali relativi alla organizzazione ed alla gestione dei servizi ed allo stato di attuazione dei programmi. Fatti salvi i poteri di ciascun Consigliere in materia, la richiesta di informazioni e relazioni ai soggetti indicati da parte del Consiglio deve essere formulata, per il tramite del Presidente, quando a chiederlo sia un numero di Consiglieri che rappresenti almeno 1/5 dei componenti l'assemblea.
8. Al Consiglio spetta la nomina e la designazione dei Consiglieri chiamati a rappresentarlo negli organismi di qualsiasi natura, nonché la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco e dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Le norme relative alla durata in carica, alla composizione ed all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
10. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART.11

Prima seduta del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si svolge entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella seduta di insediamento il Consiglio comunale si procede alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco ed alla presa d'atto della nomina della Giunta da parte del Sindaco.

ART.12

Consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale rispondono
2. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni in piena libertà di idee senza vincolo di mandato.
3. Le modalità per la surroga dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.
4. In ossequio al principio di trasparenza, ogni Consigliere è tenuto comunicare annualmente la propria situazione patrimoniale e reddituale secondo le modalità stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio.

ART.13

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può essere presieduto, fatta salva la seduta di insediamento, da un Presidente diverso dal Sindaco. In tal caso, a seguito di espressa rinuncia del Sindaco, il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei votanti in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda convocazione. La carica è incompatibile con quella di capogruppo e Presidente o membro di Commissione consiliare. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rinvia al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

ART.14

Gruppi consiliari

1. Nella prima seduta del Consiglio Comunale si costituiscono i gruppi consiliari secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio comunale nella stessa seduta prende atto delle designazioni dei Capigruppo.
3. Le funzioni ed i poteri dei Capigruppo sono disciplinate dal presente statuto e dal regolamento.

ART.15

Conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, la cui composizione e le cui attribuzioni sono stabilite dal regolamento del Consiglio comunale.
2. La Conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del Presidente del Consiglio comunale ed ha funzione di assicurare il positivo e regolare svolgimento dei lavori del Consiglio comunale.

ART.16

Commissioni

1. Il Consiglio comunale istituisce all'inizio di ogni legislatura, nel suo seno, Commissioni consiliari permanenti ai sensi di legge.
2. Le Commissioni hanno funzioni referenti, di controllo, consultive e redigenti.
3. Il Consiglio comunale può istituire altresì Commissioni temporanee e speciali. Le Commissioni speciali possono essere istituite con l'incarico di condurre indagini conoscitive ed in generale per

esaminare argomenti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune, relazionando al Consiglio sui risultati conseguiti.

4. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori, nonché l'audizione dei dirigenti e dei responsabili di servizio o di altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli Amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione agli argomenti trattati.

5. La Presidenza delle Commissioni di controllo o garanzia è attribuita alle opposizioni presenti nel Consiglio comunale. Le modalità di insediamento delle Commissioni e il loro funzionamento sono demandate al Regolamento.

6. Il regolamento disciplina il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.

7. Ai membri delle commissioni si applicano le norme sui permessi e le indennità previste per i Consiglieri comunali.

CAPO III LA GIUNTA COMUNALE

ART.17

Composizione della Giunta e nomina degli Assessori

1. La Giunta comunale è l'organo di collaborazione e supporto del Sindaco per l'attuazione del suo programma e degli indirizzi generali di governo.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali assegnati, computando anche il Sindaco.

3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra i quali indica un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, previo deposito agli atti del Consiglio almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

4. Allo status di Assessore comunale si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed i doveri di astensione previsti dalla legge.

ART.18

Assessori esterni

1. Può essere effettuata la nomina ad Assessore di cittadini con riconosciuta esperienza professionale e culturale, che non facciano parte del Consiglio e che siano comunque in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità richiesti dalla carica di Consigliere.

ART.19

Durata in carica – Surrogazione e revoca degli Assessori

1. La Giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo Sindaco

2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Assessori, per qualsiasi causa, il Sindaco provvede alla loro sostituzione e comunica le nuove nomine al Consiglio comunale, nella seduta immediatamente successiva.

3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, per qualsiasi causa, il Sindaco può incaricare altro Assessore di assumerne le funzioni.

4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio, unitamente ai provvedimenti di sostituzione.

ART.20

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano contemporaneamente dalla carica, a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.
4. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

ART.21

Competenze della Giunta

1. La Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei Responsabili dei settori e unità operative;
 - b) riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio;
 - d) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
2. Nell'esercizio dell'attività propositiva, spetta in particolare alla Giunta:
 - a) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
 - b) predisporre, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi, i piani finanziari, ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali deroghe;
 - c) proporre regolamenti da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio;
 - d) proporre al Consiglio:
 - aa) le convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, l'assunzione di pubblici servizi e la forma della loro gestione;
 - bb) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
 - cc) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - dd) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni.
3. Nell'esercizio dell'attività esecutiva spetta alla Giunta adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio che non siano espressamente riservati ad altri organi ed uffici dell'Ente.
4. E' compito della Giunta deliberare i prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e disporre l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelevamenti dal fondo di riserva di cassa.

ART.22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, o in sua assenza dal Vice-Sindaco o dall'Assessore più giovane. Le modalità di convocazione e il funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa mediante l'approvazione di norme che ne regolano l'attività.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti.
3. Le riunioni della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa o del Sindaco.
4. Il Sindaco può disporre che alle riunioni della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, funzionari del Comune.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la seduta in sua vece.
7. Gli Amministratori e Sindaco devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado.

CAPO IV IL SINDACO

ART.23

Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento ed alla esecuzione degli atti; esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti, dal presente Statuto e dalla legge, salvo quanto previsto dall'art.107 D.Lgs 267/2000. Convoca e presiede il Consiglio Comunale, salvo quando a seguito di espressa rinuncia del Sindaco, è eletto un diverso Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'amministrazione comunale, esercita, altresì, funzioni volte ad assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; in particolare:
 - a) emana direttive per l'attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del Consiglio e dei provvedimenti deliberativi della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione dell'attività di governo;
 - b) provvede alla elaborazione del documento contenente le linee programmatiche per il mandato amministrativo e lo sottopone all'esame ed alla verifica periodica del Consiglio;
 - c) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con le amministrazioni locali interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale;
 - d) adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
 - e) emana direttive per lo svolgimento delle attività di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali;
 - f) nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinate nell'ordinamento degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di direzione, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. n.267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti;
 - g) nomina e revoca i Responsabili di Area;
 - h) sovrintende al funzionamento della struttura comunale ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- i) provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti della Giunta comunale;
 - j) provvede alla revoca dei componenti della Giunta ed alla loro sostituzione in caso di cessazione o di revoca;
 - k) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - l) distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate ed alle deleghe rilasciate ai sensi dell'articolo successivo;
 - m) vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun Assessore e ne firma i provvedimenti;
 - n) al fine di assicurare l'unità e l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo nonché la realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, promuove e coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, svolgendo attività d'impulso nei confronti di questi e sovrintendendo direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale;
 - o) indice i referendum comunali;
 - p) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone successiva comunicazione al Consiglio; provvede, altresì, alla loro revoca;
 - q) ha la rappresentanza legale del Comune, salvo i casi per cui la legge prevede diversamente;
 - r) autorizza a proporre o resistere ad un'azione giudiziaria, con potere di delegare la rappresentanza in sede processuale del Comune ad un dirigente o responsabile che, in tale evenienza, sottoscrive la procura alle liti.
3. Il Sindaco sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Distintivo del Sindaco è la sciarpa tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART.24

Elezione e durata in carica

1. Il Sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio comunale, del quale fa parte, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Il Sindaco, in qualità di responsabile dell'amministrazione, entra in carica alla fine delle operazioni relative alla proclamazione degli eletti; mentre, come ufficiale del governo, entra in carica dopo la convalida degli eletti ed il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Resta in carica fino all'assunzione delle funzioni da parte del nuovo Sindaco.

ART.25

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di Polizia Giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Ove il Sindaco, o chi ne esercita le funzioni, non adempia ai compiti di cui al comma precedente, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse, alle cui spese provvede l'Ente comunale.
3. Nelle materie di cui al primo comma il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un Consigliere comunale.
4. Il Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, esercita i poteri di ordinanza di cui all'art.54, commi 2-3, D.Lgs. n.267/2000, con le modalità ed i limiti previsti.

ART.26

Vice Sindaco

1. La carica di Vice Sindaco è attribuita dal Sindaco ad un componente della Giunta.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo e di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi di legge. Il Vice Sindaco svolge le funzioni del Sindaco, fino all'insediamento dei nuovi organi, in caso di decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio determinati da dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

ART.27

Pubblicità delle spese elettorali

1. I candidati alla carica di Sindaco ed i presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio comunale devono presentare, con le modalità stabilite dal regolamento, un bilancio preventivo di spesa all'atto del deposito delle liste ed un rendiconto delle spese effettivamente sostenute entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'albo pretorio.

TITOLO III

STRUTTURA DELL'ENTE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.28

Principi strutturali e organizzativi

1. Il Comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. La struttura comunale è organizzata secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura per il raggiungimento del più alto livello possibile di rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse.
3. La struttura opera sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati in modo da ottenere il miglior soddisfacimento possibile delle esigenze dei cittadini.
5. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione per progetti, obiettivi e per programmi;

- b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti
- d) superamento della separazione delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale e collaborazione tra gli uffici ad ogni livello
- e) coordinamento interarea ed intersettoriale

ART.29

Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali iscritto all'albo.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende, con ruolo e compiti di alta direzione all'esercizio delle funzioni di Responsabili e/o Dirigenti e ne coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa della struttura comunale, nel perseguimento degli indirizzi, orientamenti e direttive espresse dagli organi elettivi con potestà di iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi
3. Svolge le funzioni di Coordinatore delle risorse umane dell'Ente.
4. Convoca e presiede la Conferenza dei Responsabili e/o Dirigenti. Esercita inoltre tutte le funzioni stabilite dalle normative vigenti o, nell'ambito del suo ruolo, dal Sindaco, il quale può conferire al Segretario anche le funzioni di Direttore generale.
5. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale dell'intera struttura comunale incluse le strutture trasversali o intersettoriali di cui al successivo art.29, con ampia potestà di iniziativa e di scelta degli strumenti operativi.
6. Qualora, a seguito dei numerosi compiti affidatigli, ne riscontri l'opportunità, ha potestà di delega nei confronti dei Responsabili d'Area e/o Dirigenti.
7. Per l'attuazione di specifici progetti o programmi deliberati dagli organi elettivi e per l'espletamento di specifici compiti previsti da particolari normative, il Segretario Comunale costituisce strutture operative a carattere transitorio, composte da personale dell'Ente, anche appartenenti ad aree diverse.

ART.30

Struttura e organizzazione

1. L'Ente, al fine di meglio corrispondere alle esigenze di funzionalità, è organizzato in Aree e queste in Settori. Possono essere istituite strutture trasversali (staff) o intersettoriali.
2. A ciascuna Area è preposto un Responsabile o Dirigente, cui sono attribuite le competenze previste dalle vigenti normative, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ente.
3. L'attività dei Responsabili e/o Dirigenti è coordinata dal Segretario – Coordinatore delle risorse umane dell'Ente. A tal fine viene istituita la Conferenza dei Responsabili e/o Dirigenti di Area presieduta e diretta dal segretario, il quale dovrà in tale funzione promuovere l'azione amministrativa per progetti e programmi e obiettivi. Essa costituisce anche l'organismo di coordinamento dell'attività delle Aree e dei Settori o strutture operative. E' inoltre organismo consultivo del Sindaco ai fini della pianificazione della gestione amministrativa e della verifica e controllo dei processi formativi e dei provvedimenti definitivi, del rispetto delle norme, del raggiungimento dei risultati in relazione agli obiettivi assegnati.

ART.31

Responsabili e Dirigenti

1. I Responsabili e/o Dirigenti di Area sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Segretario comunale. Ad essi sono attribuite le responsabilità gestionali in attuazione dei progetti, programmi e obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente.
2. Esercitano i compiti di direzione, coordinamento e controllo delle strutture di cui sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.
3. I Responsabili e/o Dirigenti, nell'esercizio dell'attività di gestione amministrativa, elaborano studi, progetti e piani operativi, danno attuazione alle deliberazioni degli organi elettivi, predispongono proposte di atti deliberativi, disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di cui sono responsabili.
4. I Responsabili e/o Dirigenti presiedono le commissioni di concorso per il reclutamento del personale dipendente, escluso il personale delle qualifiche apicali o dirigenziali per le quali è competente il Segretario comunale.
5. Esercitano altresì tutte le funzioni previste dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
6. Sono direttamente responsabili, per gli obiettivi stabiliti dall'Amministrazione comunale, della legalità, correttezza amministrativa, efficienza di gestione e della semplificazione delle procedure amministrative.
7. Le valutazioni dei risultati di gestione è effettuata dal Sindaco, sulla base dell'attività di verifica periodica e della relazione finale del Nucleo di Valutazione, convocato e presieduto dal Segretario comunale.
8. La predisposizione dei dati economici e finanziari preordinata a tale valutazione, nell'ambito della funzione del controllo di gestione, è affidata al Revisore dei Conti.
9. Qualora la valutazione dei risultati faccia emergere il mancato raggiungimento nei termini degli obiettivi assegnati, nei confronti del Responsabile e/o Dirigente, previa verifica e contraddittorio con l'interessato in ordine ai presupposti della valutazione, possono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per far valere le relative responsabilità.

ART.32

Incarichi Responsabili, Dirigenti

1. Possono essere conferiti incarichi ai Responsabili e/o Dirigenti, per la copertura di posti di alta specializzazione, con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi e comunque dalle vigenti normative in materia.
2. Per programmi e obiettivi determinati possono essere previste collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
3. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti dal Sindaco con atto motivato.

TITOLO IV

PRINCIPIO DELLA PARTECIPAZIONE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.33

Finalità

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza. Il Comune disciplina i propri rapporti con le Associazioni presenti nel proprio territorio.
2. Per le stesse finalità, il Comune favorisce tra la propria popolazione la nascita di organismi di partecipazione, lo sviluppo delle forme associative.
3. Le modalità di esercizio del servizio pubblico locale sono improntate all'informazione, alla partecipazione, alla tutela dei diritti di cittadini. In modo particolare per i servizi sociali, culturali e sportivi, la programmazione e le modalità di gestione saranno preceduti da ampie consultazioni con le associazioni del volontariato e le istituzioni culturali operanti nel territorio con le modalità che saranno determinate nel regolamento di partecipazione.
4. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi e per garantire la manifestazione dei bisogni delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune può istituire comitati o consulte secondo criteri di rappresentanza o di rappresentatività sulla base di quanto verrà previsto in apposito regolamento.

CAPO II ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

ART.34 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, approva l'elenco delle Associazioni che operano sul territorio comunale secondo le modalità previste nell'apposito regolamento.
3. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
4. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle Associazioni.

ART.35 Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta.

ART.36 Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.
2. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente sono stabilite in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

3. Il Comune può gestire servizi in albo regionale. L'erogazione collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento e specifiche convenzioni.

ART.37

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale civile e sociale, per la tutela dell'ambiente ed in particolare sostiene l'attività di volontariato la cui azione è tesa ad un intervento solidale verso le fasce più deboli ed emarginate della popolazione.

2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'Ente e collaborare a progetti strategie, studi e sperimentazioni.

3. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano ampiamente tutelate.

CAPO III

PARTECIPAZIONE

ART.38

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi, coinvolti in procedimento amministrativo, hanno la facoltà di intervenire con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale.

ART.39

Diritto e accesso all'informazione

1. Il Comune assicura la più ampia informazione circa l'attività svolta ed i servizi offerti dall'Ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa garantendo l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa ed accessibile sulla propria attività e sui servizi pubblici locali. Il bilancio comunale prevederà un capitolo di spesa con cui fronteggiare gli oneri relativi.

3. Il Comune garantisce l'uso dei beni e servizi nelle forme previste dai relativi regolamenti.

4. Tutti i cittadini del Comune singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi, esclusi quelli riservati per legge o per i quali sia preclusa la pubblicità.

5. Conformemente a quanto più compiutamente previsto nell'apposito regolamento redatto ai sensi di legge, la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, così pure il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso.

6. I soggetti di cui al comma 4, possono ottenere il rilascio di copie di atti o provvedimenti previo pagamento dei soli costi.

ART.40

Forme della partecipazione

1. La partecipazione si manifesta attraverso le seguenti forme:
 - a) istanze;
 - b) petizioni per attivare l'iniziativa su questioni di interesse della Comunità,
 - c) referendum;
 - d) consultazioni popolari.
 - e) assemblee di frazione
2. Le istanze, le petizioni e proposte disciplinate dal presente capo sono rivolte al Sindaco che, successivamente, le assegna al competente organo od ufficio.

ART.41 Istanze

1. Le istanze sono richieste volte a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali della Comunità o a conoscere le iniziative prese dall'Amministrazione in merito a specifici problemi o aspetti della attività amministrativa.
2. Ogni istanza deve avere motivato riscontro nei tempi stabiliti dal Regolamento per l'accesso agli atti.

ART.42 Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi della Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorte in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione comunale.
3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4. L'organo competente deve esprimersi entro 60 giorni dalla presentazione della petizione.
5. Il contenuto della decisione dell'organo comunale, unitamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affissione all'albo pretorio e, comunque, comunicato al primo firmatario.

ART.43 Referendum

1. Possono essere indetti referendum consultivi, propositivi e abrogativi su questioni interessanti la generalità dei cittadini, aventi notevole rilievo, in materia di esclusiva competenza locale a cui possono partecipare soltanto cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti:
 - a) norme statutarie e regolamento del Consiglio comunale;
 - b) tributi locali;
 - c) tariffe dei servizi pubblici;
 - d) atti di bilancio;
 - e) disciplina dello stato giuridico delle assunzioni di personale, pianta organica e relative variazioni;
 - f) materie inerenti le minoranze etniche e religiose;
 - g) norme statali e regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l'ente e, per cinque anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.

3. L'iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o da un quinto del corpo elettorale secondo le procedure previste dal regolamento.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune esecutiva ai sensi di legge, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
6. Il regolamento prevederà l'organo tecnico competente per la formulazione del quesito. La formulazione del quesito deve essere chiara ed univoca. Sulla ammissibilità del quesito si esprime il Consiglio comunale con le modalità stabilite nel medesimo regolamento.
7. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato almeno il 50% degli aventi diritto.
8. Esso è da ritenersi positivamente accolto quando i voti validi attribuiti alla risposta affermativa siano superiori al totale dei voti validi attribuiti alla risposta negativa.
9. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
10. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali.
11. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
12. I referendum possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali politiche, regionali e referendum nazionali.
13. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale non può essere indetto referendum e decadono quelli non ancora effettuati.

ART.44 **Consultazioni popolari**

1. Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale, di particolari categorie di cittadini, delle organizzazioni, dei sindacati, associazioni e comitati anche su specifica loro richiesta in materia di esclusiva competenza locale su proposte che rivestono per gli stessi diritto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee sia con questionari e, in ipotesi determinate, sondaggi d'opinione.
3. La consultazione deve comunque aver luogo sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e piani per gli insediamenti produttivi nonché sul bilancio di previsione

ART.45 **Assemblee di frazione**

1. Le assemblee delle frazioni, costituite nel numero massimo di tre, hanno lo scopo di consentire ai cittadini di riunirsi liberamente per dibattere problemi di interesse comune e per predisporre proposte, programmi, iniziative, per garantire la migliore tutela degli interessi collettivi, tanto di ordine economico che sociale, da sottoporre alle determinazioni dell'organo competente.
2. Il regolamento stabilisce ruoli, compiti e modalità di elezione.

ART.46

Difensore civico

1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini ed a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione comunale, nonché il suo buon andamento, è prevista l'istituzione del Difensore civico.
2. Il Difensore civico viene eletto dal Consiglio comunale, con una maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati, nelle prime due votazioni, e di due terzi dei Consiglieri assegnati, nelle successive, ed è scelto fra persone di riconosciuta capacità e dirittura morale con provata esperienza nel campo giuridico-amministrativo.
3. In deroga al precedente comma 2, l'istituzione del Difensore civico, previa deliberazione del Consiglio comunale, può avvenire anche in forma convenzionata con la Regione, con la Provincia o con altri Comuni. In tal caso, la convenzione stipulata disciplina l'ufficio del Difensore civico e i rapporti tra le amministrazioni pubbliche che vi partecipano, nonché gli altri aspetti dell'incarico.
4. Il Difensore civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.
5. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico ovvero decadono di diritto dalla carica:
 - a) i membri del Parlamento e del Governo, i Consiglieri e Assessori regionali, provinciali, comunali, i Consiglieri di circoscrizione, i soggetti o i membri degli organi con funzioni esecutivo-gestionali delle Aziende sanitarie locali;
 - b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
 - c) i dipendenti statali e di enti pubblici in attività;
 - d) gli amministratori del Comune, gli amministratori e i dipendenti delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori di enti o società a partecipazione comunale nonché i revisori dei conti del Comune;
 - e) i consulenti che prestino la loro opera per il Comune e per gli organismi di cui alla lettera d)
6. La carica di Difensore civico è incompatibile con la candidatura nelle liste per l'elezione del Consiglio comunale. Il regolamento sulla partecipazione definisce gli altri casi di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri comunali.
7. Il Consiglio comunale può, per gravi motivi, revocare il mandato, con la procedura prevista per la elezione.

ART.47

Prerogative e funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, segnalando, di propria iniziativa o su istanza di cittadini e di formazioni sociali, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, e suggerendo soluzioni opportune e praticabili. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta dei Consiglieri e degli Assessori comunali nell'esercizio delle rispettive funzioni. La materia del pubblico impiego è esclusa dall'ambito di intervento del Difensore civico comunale.
2. Il Difensore civico esercita, altresì, le funzioni attribuitegli dalla legge.
3. Il Difensore civico assolve alle proprie funzioni con imparzialità ed adeguata preparazione giuridica tecnico-amministrativa, svolgendo la propria attività in piena libertà ed indipendenza, senza sottoposizione ad alcuna forma di subordinazione gerarchica o funzionale.
4. Il Difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici del Comune, anche al fine di effettuare accertamenti diretti; ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia nonché di ottenere ogni notizia ed informazione relativa alla questione trattata, e può

chiedere al Segretario comunale di convocare dirigenti, responsabili e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio né la riservatezza.

5. Il Difensore civico presenta al Consiglio una relazione entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale illustra l'attività svolta nell'anno precedente e le proposte per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione. Suggerendo soluzioni tecniche ispirate ai criteri dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Ha diritto ad essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni. Può essere convocato dai medesimi organi.

6. Al Difensore civico spettano l'indennità di carica stabilita dal Consiglio e il trattamento di missione nella misura determinata per i Responsabili d'Area o i compensi determinati in convenzione, nell'ipotesi di istituzione dell'ufficio in forma convenzionata con altri enti. Il Comune assicura al Difensore civico la sede e la propria attività.

TITOLO V

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I

I SERVIZI PUBBLICI

ART.48

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale nelle forme previste dalla vigente normativa.

ART.49

Altre forme di gestione dei servizi pubblici

1. Qualora il Comune ne ravvisi l'opportunità, la convenienza, l'economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2. In particolare, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il Comune può stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

AUTONOMIA E CONTROLLI FINANZIARI

ART.50

Autonomia finanziaria

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità

contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, e determina le tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, prevedendo sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.

2. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.

3. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione dei servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie “una tantum” o periodiche corrisposte dai cittadini. A tal fine possono essere promosse forme di consultazione della cittadinanza o di parti di essa, anche su iniziativa di gruppi organizzati, associazioni ed organismi di partecipazione.

ART.51

Demanio e patrimonio

1. Il Demanio ed il patrimonio comunale sono disciplinati in conformità alla legge.

2. L’acquisizione, la gestione e l’alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente.

3. In ogni caso detti beni devono risultare da appositi inventari, tenuti ai sensi di legge.

ART.52

Attività finanziaria e contabile del Comune

1. Con apposito regolamento di contabilità redatto nel rispetto della legge, il Consiglio comunale adotta le norme relative alla contabilità tese ad assicurare il buon andamento, l’efficienza e la trasparenza dell’attività gestionale dell’Ente. Il regolamento stabilisce altresì le procedure per la formazione del bilancio e del conto consuntivo, utilizzando un sistema di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli per garantire una retta amministrazione sia sotto il profilo economico-finanziario che amministrativo-patrimoniale. Nel regolamento di contabilità dovranno comunque essere previste metodologie di analisi e valutazione, indicatori e parametri che consentano, oltre che il controllo sull’equilibrio finanziario della gestione del bilancio, la valutazione dei costi economici dei servizi, l’uso ottimale del patrimonio e delle risorse umane, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli progettati, con l’analisi delle cause degli scostamenti e le misure per eliminarli.

2. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l’esercizio di funzioni e servizi.

ART.53

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione comunale e la trasparenza dell’azione amministrativa, il regolamento di contabilità disciplina le modalità di svolgimento del controllo di gestione.

2. Il controllo di gestione deve essere articolato almeno in tre fasi necessarie:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi

- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Ferme restando le competenze dei Responsabili e/o Dirigenti di Area, la funzione operativa e di coordinamento attinente al controllo di gestione è affidata al Revisore dei Conti coadiuvato dal Nucleo di Valutazione, che riferirà periodicamente sulle conclusioni del predetto controllo agli amministratori, secondo quanto disposto dall'art.198 D.Lgs n.267/00, e con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
4. Sulla base dei criteri e delle metodologie individuate nel regolamento di contabilità, i responsabili di area dovranno periodicamente riferire circa l'andamento degli uffici, dei servizi e delle attività a cui sono preposti con riferimento all'efficacia ed economicità degli stessi, e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. La procedura di verifica viene fatta anche attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti.
5. In particolare, il Responsabile dei servizi finanziari è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
6. Le modalità, con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati, nonché effettuate le attestazioni di copertura della spesa in relazioni alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, sono disciplinati dal regolamento di contabilità.
7. Il Consiglio comunale conosce dell'andamento della gestione finanziaria ed economica del Comune anche attraverso la richiesta di relazioni informative e propositive alla Giunta, al Revisore dei conti, al Segretario e ai Responsabili e/o Dirigenti di Area, sugli aspetti gestionali delle attività e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e gestione dei servizi e allo stato di attuazione dei programmi.

ART.54

Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il Revisore dei conti nei modi indicati dalla legge. La durata dell'incarico, la revoca, le cause di cessazione, le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità sono disciplinate dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità ne stabilisce le funzioni e disciplina i suoi rapporti con la struttura comunale. Saranno, altresì, previsti i sistemi ed i meccanismi atti ad assicurare idonee forme di collegamento e di cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed il Revisore.
3. Il Revisore dei conti espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
- In particolare, l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- a) emette pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio, in cui esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, tenuto conto anche del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- b) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;

- c) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità;
 - d) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - e) procede alla verifica di cassa con scadenza trimestrale;
 - f) svolge la funzione operativa e di coordinamento del controllo di gestione secondo i criteri e le modalità stabilite dall'articolo precedente, dalla legge e dal regolamento di contabilità, raccordandosi a tal fine con la Giunta ed il Consiglio comunale;
 - g) provvede all'attività preordinata alla valutazione dei risultati di gestione dei Responsabili e/o Dirigenti di Area secondo quanto disposto dai regolamenti sulla contabilità e sull'ordinamento degli uffici e servizi.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Ente e delle sue istituzioni.
5. Il Comune assicura al Revisore dei conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE – REGOLAMENTI – ENTRATA IN VIGORE

ART.55

Modificazione ed abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le procedure previste dalla legge.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto dovrà essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

ART.56

Revisioni dello Statuto

1. Le innovazioni contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune e sulle disposizioni statutarie comportano l'automatica modifica, soppressiva, aggiuntiva o sostitutiva dello statuto, salvo che il Consiglio comunale ritenga necessaria una revisione dello stesso.
2. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascun Consigliere comunale ed alla Giunta. I cittadini possono presentare proposte di revisione dello Statuto.

ART.57

Regolamenti

1. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e gli altri regolamenti comunali previsti dal presente Statuto sono sottoposti a revisione e deliberati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, se compatibili con i principi e le disposizioni statutarie. Le norme regolamentari in contrasto con le disposizioni statutarie sono comunque da considerarsi prive di ogni effetto.
3. I principi e le disposizioni statutarie, anche se rinviano a norme regolamentari comunali per la disciplina di dettaglio, devono sempre ritenersi immediatamente applicabili.
4. Per quanto non disciplinato dal presente statuto si applicano le norme al tempo vigenti in materia.

ART.58 **Entrata in vigore**

1. Dopo l'approvazione con deliberazione del Consiglio comunale, lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio dell'Ente comunale per trenta giorni consecutivi, ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.